



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3332

Ratifica del Governo tra Repubblica italiana e
Principato del Liechtenstein
sullo scambio di informazioni in materia fiscale

N. 288 – 11 novembre 2015



CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3332

Ratifica del Governo tra Repubblica italiana e
Principato del Liechtenstein
sullo scambio di informazioni in materia fiscale

N. 288 – 11 novembre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3332
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente; riferita al testo presentato alla Camera
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	in sede referente

Il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo (e del Protocollo che ne costituisce parte integrante) firmato il 26 febbraio 2015 tra l'Italia e il Principato del Liechtenstein in materia di scambio di informazioni fiscali.

Come precisato dalla relazione illustrativa, poiché il Protocollo integra, sostanzialmente, i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di rientro dei capitali (*voluntary disclosure*), esso consentirà ai contribuenti italiani aventi disponibilità finanziarie nel Liechtenstein di fruire, aderendo al programma di collaborazione volontaria, di una più agevole regolarizzazione in termini di riduzione delle sanzioni amministrative previste dalla richiamata normativa.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articoli 1-9: la parti contraenti si rendono reciprocamente disponibili a fornire informazioni rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte. Per l'Italia, i tributi interessati sono IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta successioni e donazioni, imposta sui premi assicurativi, imposta sulle transazioni finanziarie, imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), imposte sostitutive nonché ogni altro tributo istituito dopo la data della firma dell'Accordo. Si precisa, tra l'altro, che le informazioni devono essere fornite anche qualora la Parte interpellata non abbia un proprio interesse fiscale alle informazioni medesime, nonché nell'ipotesi in cui sia necessario derogare al segreto bancario. Rimane tuttavia assicurata la riservatezza	La <u>relazione tecnica</u> afferma che dalle attività connesse allo scambio di informazioni previsto dall'Accordo <u>non deriveranno maggiori oneri per il bilancio dello Stato</u> in quanto le stesse saranno espletate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT, inoltre, prevede una migliore efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, che porterà all'emersione di maggiore base imponibile, contrastando possibili fenomeni frodati e andando in definitiva a configurare un potenziale recupero di gettito, tuttavia non puntualmente quantificabile.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>delle informazioni fornite che potranno essere riferite al contribuente e alle autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricati dell'accertamento e della riscossione delle imposte. La Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile: se entro 90 giorni non riesce a rispondere alle richieste, deve immediatamente informare la Parte richiedente spiegando le motivazioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o la ragione del proprio rifiuto.</p> <p>Salvo diversi accordi tra le Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari sono a carico della Parte richiedente. I costi straordinari non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate.</p> <p>Gli <u>articoli 1 e 2 del Protocollo</u> stabiliscono che, fino all'attuazione dello scambio automatico delle informazioni, è consentita la presentazione di richieste di gruppo (<i>group requests</i>) relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari finanziari del Liechtenstein. In particolare, le suddette richieste possono riferirsi a "conti chiusi", a "conti sostanzialmente svuotati" e a "conti inattivi".</p>	
Articolo 10 disciplina la procedura amichevole da applicare nel caso di controversie tra le Parti.	La <u>relazione tecnica</u> non considera la norma
Articolo 12 stabilisce che l'Accordo entra in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie. Alla data di entrata in vigore dell'Accordo, tutte le richieste avranno effetto in relazione al periodo che inizia dalla data della firma.	La <u>relazione tecnica</u> non considera la norma
Articolo 13 prevede la possibilità, per ciascuna delle parti, di notificare la cessazione dell'Accordo mediante apposita denuncia.	

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che, come affermato dalla relazione tecnica, le attività connesse allo scambio di informazioni sono svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel presupposto – sul quale appare opportuno una conferma – che eventuali costi straordinari, per procedure per le quali l'Italia sia parte richiedente, possano essere sostenuti nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio.